

COMUNE DI VARALLO POMBIA

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI VARALLO POMBIA
ART. 208 CODICE DELLA STRADA**

Approvato con deliberazione di G.C. 35 DEL 29/4/2020

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: ISTITUZIONE: E' istituito il fondo di previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale.

ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE: Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di previdenza integrativa e di assistenza complementare di cui all'art. 208 comma 4 del Dlgs. 30/04/1992, n. 285.

ART. 3: SCOPI. Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, la previdenza complementare a favore del personale della Polizia Locale, in forma collettiva ovvero individuale.

ART.4: DESTINATARI: Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del comune di Varallo Pombia, a tempo indeterminato non amministrativi e con le prescrizioni di seguito indicate.

- La previdenza integrativa decorre dal 1° gennaio 2020 o dalla data di assunzione se successiva;
- I nuovi assunti dovranno aver superato positivamente il periodo di prova;
- Il beneficio opera a favore del personale di ruolo in servizio al 1° gennaio 2020;
- I periodi di servizio superiori a 6 mesi nell'arco dell'anno si computano come un anno;
- I periodi di servizio pari o inferiori a 6 mesi si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio, le frazioni di mese superiori a 15gg. si computano come un mese intero.

ART. 5: FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE:

- Le risorse, individuate secondo i criteri di cui all'art. 6. sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali e di assistenza complementare del richiamato articolo 208, e saranno pertanto impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa ed assistenza complementare.
- Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione al fondo Pensione complementare dei lavoratori della PA e della Sanità, denominato Fondo Perseo Sirio.

ART. 6: FINANZIAMENTO:

- Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex. art. 208 C.d.s.. Tale quota corrisponderà inizialmente ad una cifra pari al 10% dell'importo delle sanzioni incassato nell'anno precedente e verrà equamente suddivisa a il personale in servizio effettivo;.
- La quota sopra evidenziata verrà annualmente stabilita previa contrattazione tra le delegazioni di parte pubblica e quelle di parte sindacale.
- L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.p.r. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- Il Comando di Polizia Locale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse indispensabili a favore del fondo Perseo Sirio ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

ART. 7: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa, della forma previdenziale, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

ART. 8: CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE:

- E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato, senza alcun onere per il Comune;
- La facoltà, ove consentita dal Regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità di finanziamento.

ART.9: CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE:

- In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente, ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di appartenente al corpo di PL il fondo Previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di: proseguire la partecipazione al fondo su base personale; trasferire la propria posizione presso altro Fondo Pensione o forma pensionistica individuale; riscattare la propria posizione individuale;

- L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.
- L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal CCNL.

ART. 10: DEFINIZIONE DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE: In conformità a quanto stabilito nell'intesa sottoscritta in data 27/11/2019 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, si procederà all'erogazione di una quota parte dei proventi di cui all'art. 208 C.d.s., da destinare alle finalità previdenziali di cui al presente regolamento. L'importo di tale quota sarà recepito annualmente dalla Giunta Comunale in fase di redazione del bilancio di previsione per l'anno di competenza e validato entro il mese di novembre in base all'ammontare delle riscossioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni al vigente C.d.s.. La destinazione delle somme per le finalità previdenziali dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti dall'Ente dalle norme vigenti in materia di spese di personale.

TITOLO II

DIDPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

ART. 11: ISTITUZIONE:

- Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 56 quater CCNL del 21/02/2018, con il presente titolo è istituita e regolata l'attività della commissione tecnica per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di PL, così come disposto dall'art. 208 C.d.s., commi 2 e 4 del Dlgs. N. 285/1992 e s.m.i.

ART. 12 : COMPOSIZIONE:

1. La commissione, i cui componenti vengono scelti tra i soli operatori di PL, è formata secondo i seguenti criteri: - due componenti individuati, per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti al corpo di PL;
- Il Comandante di PI o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente regolamento.

ART. 13: FUNZIONAMENTO E DURATA:

1. La commissione è convocata dal Presidente e nomina al suo interno un vice presidente;
2. Di ogni seduta della Commissione sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente o suo sostituto, tra i componenti.
3. La partecipazione ai lavori della commissione di gestione non dà diritto a compensi economici.
4. le sedute della commissione sono aperte agli operatori di PL, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
5. La sede della commissione è individuata nel Comando di PL.
6. La commissione dura in carica 4(quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

ART. 14: FUNZIONI E ADEMPIMENTI:

1. La commissione ha funzioni propositive, di vigilanza e verifica ed inoltre riceve annualmente, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dall'Ente gestore del Fondo.
2. La relazione annuale è resa nota al personale interessato e presentata alla giunta Comunale, per la sua formale approvazione.
- 3.

ART. 15: COLLABORAZIONI:

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa, la commissione può avvalersi del personale degli uffici comunali dei settori connessi agli interessi per cui la commissione opera.
2. la partecipazione ai lavori non dà diritto a compensi economici.

ART. 16: ENTRATA IN VIGORE:

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019.

ART. 17: NORME FINALI:

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.